SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 886)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1980

Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali

ONOREVOLI SENATORI. — Le condizioni di grave crisi nelle quali, per il concorrente sinergismo di varie cause a tutti ben note, si dibatte nel Paese l'Amministrazione della giustizia, mentre rendono sempre più pressante ed indilazionabile l'esigenza di apprestare rimedi di fondo, quali, a titolo esemplificativo, una diversa strutturazione e suddivisione degli uffici e l'emanazione di più agili e maneggevoli codici di procedura, suggeriscono, anzi impongono, di affrontare nel breve periodo tutti gli accorgimenti che possano rendere più spedito il corso della giustizia.

In tale prospettiva si deve rilevare che, pur essendosi in questi ultimi anni provveduto a successivi ampliamenti degli organici del personale ausiliario e di concetto dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, tali ampliamenti, anche per il costante aumento delle sopravvenienze nei vari uffici e per l'infuriare sempre più virulento della criminalità organizzata, politica e comune, non hanno consentito di raggiungere, se non in minima parte, i risultati sperati. D'altro canto, la delicatezza delle mansioni e delle funzioni affidate agli ausiliari del giudice non consente l'assunzione indiscriminata di personale e un indefinito allargamento degli organici. Appare quindi necessario battere altre vie.

Tali considerazioni hanno determinato la presentazione del disegno di legge in esame.

Come è facilmente accertabile presso qualsiasi ufficio giudiziario, non meno di un quinto del personale direttivo e di concetto, nonostante con la legge 7 febbraio 1979, n. 59, sia stata modificata la farraginosa ed incongrua procedura per la riscossione delle spese civili, è attualmente impiegato ed impegnato nelle complesse procedure per la riscossione delle spese penali, di guisa che la proposta modifica dell'ordinamento vigente in materia consentirebbe di recuperare a funzioni ed a mansioni di ben più rilevante importanza detto personale già addestrato ed inserito da tempo nell'Amministrazione.

Il disegno di legge proposto consentirebbe peraltro di eliminare quell'assurdo aberrante della nostra legislazione per il quale lo Stato, mentre con l'emanazione del provvedimento di clemenza rinunzia alla percezione di somme dovutegli in rilevante misura per multe ed ammende, non rinunzia viceversa a poche migliaia di lire per spese giu-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

diziali, il cui recupero, specie quando si tratta di somme minime, troppo sovente costa all'erario più delle somme recuperate o da recuperare. Conseguentemente nessun danno deriverebbe all'erario dalla rinunzia alla riscossione delle spese giudiziali ed in ogni caso il danno non ascenderebbe a misura apprezzabile. L'approvazione del presente disegno di legge consentirebbe, d'altra parte, per i casi spesso frequenti di pignoramento negativo a carico del debitore esecutato, l'eliminazione dei molteplici adempimenti ai quali sono interessati con grave dispendio di spese e di impiego di personale anche l'Ufficio distrettuale delle imposte, l'Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, le amministrazioni comunali e le preture nel cui mandamento risiede il debitore esecutato.

Va rilevato, poi, che il regolamento per l'esecuzione della legge 29 giugno 1882, numero 835, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, che all'epoca della sua entrata in vigore appariva adeguato alla scarsa domanda di giustizia di una popolazione essenzialmente agricola, poco mobile e solo marginalmente interessata e coinvolta nelle attività industriali e commerciali di più ampio respiro, è dopo quasi cento anni divenuto totalmente inadeguato all'accresciuta e crescente domanda di giustizia, nonchè ai ritmi convulsi di una società avanzata, quale la nostra, che, pur nel travaglio della crisi coinvolgente l'economia mondiale, si colloca tuttavia settima nella graduatoria dei Paesi a più alto indice di industrializzazione.

Anche sotto quest'ultimo profilo s'impone dunque un adeguamento della legislazione vigente.

Onde evitare altresì che i benefici introdotti con l'articolo 1 abbiano effetti saltuari e limitati nel tempo ed accelerare il procedimento di recupero delle somme dovute all'erario, pare opportuno delegare ai capi di corte d'appello la facoltà — finora riservata al Governo — di concedere in appalto la riscossione delle multe, delle ammende e delle spese di giustizia penale.

Una norma transitoria, infine, prevede che le nuove disposizioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge esplichino i loro effetti anche per i reati estinti od estinguibili per effetto di provvedimenti di clemenza già emanati all'atto dell'entrata in vigore del proposto disegno di legge.

Per tutte le superiori considerazioni si confida che il presente disegno di legge sia approvato dal Senato; e ciò anche con procedura d'urgenza, atteso che le soluzioni tese ad attenuare il grave fenomeno della crisi della giustizia ne impongono la sollecita adozione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'estinzione del reato o della pena per esso inflitta a seguito di provvedimento di clemenza comporta la rinunzia dell'erario alle relative spese di giustizia.

Sono irripetibili in ogni caso le spese di giustizia penale non superiori per ciascun procedimento a lire 15.000.

L'ammontare massimo delle spese, che a norma del comma precedente sono irripetibili, sarà per gli anni successivi al 1982 stabilito dal Ministro di grazia e giustizia, previo concerto col Ministro delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 2.

È delegata al presidente di ciascuna corte d'appello la facoltà, riservata al Governo dall'articolo 7, ultimo comma, della legge 29 giugno 1882, n. 835, di concedere in appalto mediante aggio da convenirsi il recupero delle somme dovute all'erario in ciascun distretto per multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 3.

Le norme di cui all'articolo 1 esplicano i loro effetti anche per le pene ed i reati estinti od estinguibili in dipendenza di provvedimenti di clemenza già emanati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.